



# **COMUNE di MADONE**

Provincia di Bergamo

## **REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CONCESSIONE DI AREE COMUNALI DISPONIBILI PER INSTALLAZIONE DI CIRCHI – SPETTACOLI VIAGGIANTI – PARCHI DIVERTIMENTO**

### **Articolo 1**

Il presente Regolamento disciplina la concessione di aree disponibili del Comune per sagre, fiere, feste, parchi tradizionali e allestimento di parchi di divertimento, ai sensi dell'art. 9 della Legge 18 marzo 1968, n. 337.

### **Articolo 2**

Le aree da destinare all'installazione di circhi, spettacoli viaggianti, parchi tradizionali di divertimento sono determinate con deliberazione del Consiglio Comunale.

### **Articolo 3**

Le domande per la concessione di aree vanno indirizzate al Sindaco e debbono pervenire entro almeno un mese prima della data della manifestazione, specificando le generalità del richiedente, residenza, domicilio, il tipo di attrazione o delle attrazioni che si intende installare, la superficie che deve occupare in metri quadri, il numero dei veicoli al seguito e gli estremi dell'autorizzazione del Ministero del Turismo e dello Spettacolo e dell'apposito contrassegno.

### **Articolo 4**

Le domande sono sottoposte per il parere della Giunta Municipale.

Nell'esame delle domande e nell'espressione del parere la Giunta terrà conto dei seguenti requisiti:

- a) anzianità di frequenza dell'installazione nel comune con la medesima attrazione;
- b) anzianità di data dell'autorizzazione ministeriale per l'attrazione esercitata;
- c) anzianità di residenza.

Si considera il requisito "extra" con diritto assoluto di precedenza la novità dell'attrazione, da non intendersi come semplice variante ma sostanziale innovazione. Tale titolo di preferenza non costituisce titolo di anzianità di frequenza per le successive concessioni.

Il requisito di cui alla lettera B) potrà essere documentato anche con dichiarazione della associazione di categoria di appartenenza.

### **Articolo 5**

Sentito il parere della Giunta Municipale, il Sindaco, accertato il possesso delle autorizzazioni di cui agli artt. 6 e 7 della Legge 18 marzo 1969, n. 337, rilascia la licenza prevista dalle Leggi di pubblica sicurezza e autorizza l'occupazione dello spazio richiesto.

Il parere della Giunta Municipale non è vincolante per la determinazione del Sindaco.

In occasione di sagre, fiere e mercati il Sindaco può delegare la Giunta Municipale ad assegnare gli spazi richiesti, impregiudicate le funzioni sindacali quali autorità di P.S..

### **Articolo 6**

Di norma non è consentita una "rotazione" sull'area assegnata, da parte dello stesso richiedente.

Sono fatte salve le seguenti ipotesi:

1. insufficienza dei posti stabiliti dall'Amministrazione, di intesa con i rappresentanti di categorie, per un determinato tipo di attrazione, rispetto ad un numero di richiedenti a parità di diritto.
2. sopravvenuta disponibilità di posti per rinuncia, espulsione, revoca ecc., e qualora vi siano più candidati con gli stessi diritti.

### **Articolo 7**

Non è consentita la sostituzione dell'attrazione sull'area concessa.

Solo in via eccezionale potrà essere ammessa la sostituzione, previo parere della Giunta Municipale qualora non vi sia aumento delle misure di ingombro e la nuova attrazione sia di tipo e di soggetto tali da non creare diretta concorrenza con le altre attrazioni già esistenti sulla piazza.

### **Articolo 8**

Il titolare dell'attrazione ammessa è tenuto a gestire personalmente l'attrazione installata nell'area concessa.

E' vietata ogni forma di subconcessione.

In caso di infrazione a tale divieto sarà revocata la concessione, e tanto il cedente quanto il cessionario saranno esclusi anche per il futuro da concessioni di aree.

E' consentita la sostituzione dell'attrazione con altra simile di proprietà anche di terzi solo nell'ipotesi di riconosciuta forza maggiore su parere della Giunta Municipale, e sempre che la nuova attrazione non crei pregiudizio alle attrazioni precedentemente autorizzate.

### **Articolo 9**

Sono considerati parchi tradizionali le installazioni di complessi che vengono allestiti tutti gli anni nella stessa località in concomitanza di manifestazioni fieristiche, di esposizioni o mostre campionarie ovvero nel corso di attività turistiche, stagionali od occasionali o nella ricorrenza di feste patronali o sagre.

Il presente Regolamento è stato approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 43 in data 29 aprile 1986.

Il Presidente  
Cav. Uff. Mazzucotelli G. Battista

Il Segretario Comunale  
Bolis Geom. Pietro

\*\*\*\*\*

Pubblicato all'albo pretorio il 13 maggio 1986 giorno festivo senza opposizioni

Madone, 13 maggio 1986

Il Segretario Comunale  
Bolis Geom. Pietro